



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**COPIA**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num 012 del Registro - Seduta del giorno 28.02.2024

<b>OGGETTO</b>	Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, Anno 2024 ai sensi dell'articolo 862 della Legge 145/2018 modificato con l'Art. 9 comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2021 n. 23
----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 12,20 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) TIRRITO ANGELO             | Sindaco             |
| 2) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL | Vice Sindaco        |
| 3) PACI MARINELLA             | Assessore - Assente |
| 4) MILIOTO GAETANO            | Assessore           |
| 5) LETO DARIA                 | Assessore - Assente |

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore I Ragioniere Calogero Zuccarello che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore I Ragioniere Calogero Zuccarello sulla regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;

- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Basilio Scaturro;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

## D E L I B E R A

**1. DI FARE** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore I Ragioniere Calogero Zuccarello, ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente all'oggetto;

**2. DI DARE ATTO** del non rispetto delle condizioni di cui:

- alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 modificata con l'articolo 9, comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/12/2021 n. 233 in quanto il residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2023, è pari ad € 59.139,14, rispetto a quello dell'esercizio 2022 pari ad € 46.200,58, **ma che tale accantonamento del 10% previsto dalla lettera a) non è dovuto in quanto il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12/23 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2023 pari ad € 1,32 mln così come rilevato nella PCC;**

**3. DI DARE ATTO** del non rispetto delle condizioni di cui:

alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 modificata con l'articolo 9, comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/12/2021 n. 233 in quanto l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2023 è pari a giorni 13, quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;

**4. DI DARE ATTO** del rispetto al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

**5. DI PROVVEDERE**, ai sensi del comma 862 dell'art. 1 *lettera c)* della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii, alla costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali con l'accantonamento dell'importo di € 5.177,62;

**6. DI APPORTARE** al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, Anno 2024 ai sensi dell'articolo 862 della Legge 145/2018 modificato con l' 9 comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2021 n. 233, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:

**7. DI DICHIARARE** con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**.



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO  
Libero Consorzio di Agrigento  
\*\*\*\*\*

GIUNTA MUNICIPALE - BOZZA DI DELIBERAZIONE

Num. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Proposta del Responsabile Ufficio Ragioneria

Ufficio di Competenza : Ufficio Ragioneria  
Parere Regolarità Tecnica : Rag. Calogero Zuccarello  
Parere Regolarità Contabile : Rag. Calogero Zuccarello

Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

---

**Oggetto:** Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, Anno 2024 ai sensi dell'articolo 862 della Legge 145/2018 modificato con l'Art. 9 comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2021 n. 233.

---

Premesso che:

- **Che** con atto n. 05 del 16/02/2024, il Consiglio Comunale ha approvato, il Bilancio di previsione esercizio 2024- 2026;
- **Che** con atto n. 40 del 07/12/2023, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026;
- **Visto** il Decreto del Mef 25 luglio 2023 che ha integrato il principio contabile 4/1 con una serie di prescrizioni che, fino a oggi, erano rimesse ai regolamenti di contabilità o alla prassi degli enti, modifiche in vigore per la programmazione 2024-2026 con l'introduzione del "*bilancio tecnico*" che rappresenta per il responsabile finanziario il nuovo input istruttorio che va inviato alle strutture dell'ente entro il 15 settembre 2023 per proseguire poi nel processo di bilancio al fine di garantire la conclusione e approvazione entro il 31/12/2023;
- **Visto** il decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali dell'esercizio 2024-2026 ai sensi dell'art. 151 comma 1 del TUEL;

Visti:

- l'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 che individua tra le amministrazioni pubbliche anche gli Enti Locali ovvero le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità Montane;
- l'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti concernente i propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e, con cadenza trimestrale l'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 il quale prevede che i termini di pagamento delle transazioni commerciali sono fissati a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o, per le pubbliche amministrazioni, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, sono fissati a un maggior termine pattuito in modo espresso tra le parti, comunque, non superiore a 60 giorni;

Visto altresì l'art. 1 della Legge n. 145/2018 il quale:

- ai commi 859 e 862 dispone che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 della Legge n. 196/2009:
  - a) qualora il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente, e purché il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente sia superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
  - b) qualora, pur rispettando la precedente condizione a) presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;

entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le suddette condizioni a) e b) riferite all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;



- al comma 861 dispone che:
  - i sopracitati indicatori riferiti al debito commerciale residuo e al ritardo annuale dei pagamenti sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni di cui all'art. 7 c. 1 del D.L. n. 35/2013 (cosiddetta PCC);
  - i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare;
  - limitatamente all'esercizio 2021 le amministrazioni pubbliche, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori suddetti sulla base dei propri dati contabili includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
  - limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione alla piattaforma elettronica relativa ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- al comma 863 dispone che:
  - nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;
  - il fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni a) e b) del comma 859;
- al comma 868 dispone che a decorrere dal 2021 l'accantonamento tramite delibera di giunta da adottarsi entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali deve essere adottato anche dalle amministrazioni pubbliche che:
  - non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
  - non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sull'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Verificato che l'articolo 9, comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/12/2021 n. 233, ha modificato i commi 861,862 e 871 dell' art. 1 della legge 30/12/2018 n. 145;

Preso atto che il comma 862, come modificato con la sopra citata norma stabilisce che, Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Considerato che a norma del comma 861, i ritardi di pagamento sono calcolati “ *Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare*”;

Vista la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania, che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti – sezione delle autonomie, evidenzia che “*il riferimento agli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” contenuto nel comma 863 – stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'art. 180, comma 3 lett. d) del Tuel, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti...con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL*”;

Considerato che l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali è calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103 Titolo 1) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

Preso atto che:

- tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per l'intero esercizio, confluiscono nel Fondo di garanzia debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione;
- l'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali è obbligatorio nel caso in cui:
  - l'ente presenti nell'anno 2023 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali; tale indicatore è diverso da quello determinato in base al DPCM 22 settembre

2014 in quanto, a differenza di quest'ultimo, considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate.

- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2023, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato al 31 dicembre 2022 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5% degli stanziamenti purchè lo stock di debito scaduto al 31/12/2023 superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno; nel caso il suddetto stock di debito scaduto non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno, l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali non è dovuto;
- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; in tal caso l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali ammonta al 5%;

Tenuto altresì conto che con l'abrogazione del comma 857 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli Enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

Rilevato, dai dati e dalle informazioni fornite dal Servizio Finanziario, che:

- l'Ente al 31/12/2023 presenta uno stock del debito residuo rilevato tramite la piattaforma PCC pari ad € 59.139,14 rispetto allo stock del debito residuo al 31/12/2022 pari ad € 46.200,58 e pertanto *non rispetta* la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii, **ma tale accantonamento del 10% previsto dalla lettera a) non è dovuto in quanto il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12/23 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2023 pari ad € 1,32 mln così come rilevato nella PCC;**
- l'Ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2023 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023 risultante dalla piattaforma PCC pari a giorni 13 quindi *non rispettoso* dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 ovvero della condizione di cui alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii;
- l'ente *ha assolto* agli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, pertanto *non avendo* rispettato quanto previsto dal comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii è *soggetto* all'obbligo di provvedere all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali del 2%;

Rilevato:

- che l'imponibile degli stanziamenti anno 2024 del macroaggregato 103 delle spese correnti iscritte al Titolo 1 del bilancio di previsione 2024/2026 anno 2024, depurato degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, ammonta ad € 258.881,12;
- che si rende necessario provvedere a costituire uno stanziamento al fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 5.177,62 determinato applicando la percentuale del 2%, prevista dalla *lettera c)* del comma 862 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 al suddetto imponibile di € 258.881,12;



Stante l'approssimarsi della scadenza del 28 febbraio 2024, termine ultimo previsto dal comma 862 art. 1 della L. n. 145/2018 modificato dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/12/2021 n. 233, per la costituzione dell'accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali.;

Considerato che il suindicato articolo attribuisce a decorrere dall'anno 2021 alla Giunta Municipale la competenza ad adottare le variazioni di bilancio;

Visto che le variazioni di bilancio riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto, incidono sul bilancio di previsione 2024/2026 Anno 2024;

Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato A), risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile in quanto trattasi di mero storno di stanziamenti di parte spesa già previsti nel bilancio di previsione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto:

### PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto del non rispetto delle condizioni di cui:

- alla lettera a) del comma 859 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 modificata con l'articolo 9, comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/12/2021 n. 233 in quanto il residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2023, è pari ad € 59.139,14, rispetto a quello dell'esercizio 2022 pari ad € 46.200,58, **ma che tale accantonamento del 10% previsto dalla lettera a) non è dovuto in quanto il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31/12/23 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2023 pari ad € 1,32 mln così come rilevato nella PCC;**

2. di dare atto del non rispetto delle condizioni di cui:

alla lettera b) del comma 859 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 modificata con l'articolo 9, comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/12/2021 n. 233 in quanto l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31/12/2023 è pari a giorni 13, quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2022;

3. di dare atto del rispetto al comma 868 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 in materia di assolvimento degli obblighi di comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali PCC e di pubblicazione dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

4. di provvedere, ai sensi del comma 862 dell'art. 1 *lettera c)* della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii, alla costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali con l'accantonamento dell'importo di € 5.177,62;
5. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, Anno 2024 ai sensi dell' articolo 862 della Legge 145/2018 modificato con l' 9 comma 2, del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2021 n. 233, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
(Rag. Calogero Zuccarello)





**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**  
**Libero Consorzio di Agrigento**  
\*\*\*\*\*

**PARERI**

Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 per la regolarità tecnica e contabile e a copertura finanziaria

**SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Presentata da : Rag. Calogero Zuccarello

**SERVIZIO: Ufficio Ragioneria**

---

**OGGETTO:** Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, Anno 2024 ai sensi dell' articolo 862 della Legge 145/2018 modificato con l'Art. 9 comma 2,del D.L. 06/11/2021 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2021 n. 233.

---

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica e Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 21/02/2024



**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
(Rag. Calogero Zuccarello)

Allegato "A"

**ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE**

ISTITUIRE IL CAPITOLI DI SPESA:

Capitolo 13370 cod. 20.03.1.110	Fondo Garanzia Debiti Commerciali	€ 5.177,62
---------------------------------	-----------------------------------	------------

DECURTARE IL CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 5126 cod. 09.04.1.103	Spese per la rete idrica e fognante	€ 5.177,62
--------------------------------	-------------------------------------	------------

Sant'Angelo Muxaro li 21/02/2024

**Il Responsabile di Ragioneria e del Servizio Finanziario**

(Rag. Calogero Zuccarello)



*[Handwritten signature of Calogero Zuccarello]*

# PEC

Tipo E-mail      PEC  
Da                -- < basilio.scaturro@pec.it >  
A                < protocollo@pec.comune.santangelomuxaro.ag.it >  
Oggetto        Parere proposta- 21/02/2024 - 0001478

COMUNE DI  
SANT'ANGELO MUXARO  
Prot. N. *1628*  
del *23/02/2024*

Giovedì 22-02-2024 16:32:03

Buonasera

si invia quanto in oggetto

Saluti

Basilio Scaturro

---

## Allegati:

Verbale\_9\_de\_22.02.2024.pdf.p7m

---

## Dati Tecnici:

testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



# COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

Provincia di Agrigento

*Revisore Unico*

VERBALE N. 9/2024

Il giorno 22.02.2024 alle ore 15.30 presso il proprio studio in Santa Margherita di Belice (AG), si riunisce il Revisore Unico.

Premesso che

Il Revisore Unico riceve a mezzo PEC in data 21.02.2024, bozza deliberazione Giunta Municipale recante in oggetto:

- Proposta di deliberazione G.M., a firma della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria con oggetto: "Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 anno 2024, ai sensi del punto 862 della Legge 145/2018 modificato con a'art.9 comma 2 del D.L. 06.11.2021 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 29.12.2021 n.233"

Il Revisore dei Conti:

**Premesso che**

- Con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 16.12.2024 l'ente ha approvato il Bilancio di previsione 2024 – 2026 e che per esigenze di gestione si rende necessario apportare delle variazioni, allo stesso nello specifico al Fondo Garanzia Debiti Commerciali;

**Considerato che**

- Il sottoscritto pur avendo già provveduto a dare parere in merito alla variazione su richiesta per l'anno 2024, nel frattempo è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 – 2026, si è reso pertanto necessario apportare la variazione al Bilancio di previsione 2024/2026;
- Dai dati forniti dal Servizio Finanziario, risulta che il Comune di Sant'Angelo Muxaro presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti al 31.12.2023 calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2023 pari a 13 giorni, quindi non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali fissati dall'art. 4 del D.Lgs n.231/2022;
- L'ente al 31.12.2023 presenta uno stock del debito residuo pari ad euro 59.139,14 rispetto allo stock del debito residuo al 31.12.2022 pari ad euro 46.200,58 e pertanto non rispetta la condizione di riduzione del 10% prevista alla lettera a) del comma 859 dell'art.1 della. n.145/2018 e ss.mm.ii;
- Tale accantonamento del 10% previsto dalla lettera a) del comma 859 dell'art.1 della. n.145/2018 e ss.mm.ii, non è dovuto in quanto il debito commerciale residuo scaduto rilevato al 31.12.2023 è inferiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'anno 2023 pari ad euro 1,32 mln;
- Si rende necessario istituire uno stanziamento al fondo di garanzia debiti commerciali di euro 5.177,62
- L'art.1 della Legge 145/2018, dispone che a decorrere dall'anno 2021 l'accantonamento tramite delibera di Giunta da adottarsi entro il 28 Febbraio dell'esercizio successivo al Fondo di garanzia debiti commerciali;

**Visti**

- Il favorevole di regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Settore Finanziario in data 21.02.2024;
- il TUEL;
- lo Statuto dell'Ente ed il regolamento di contabilità
- che le variazioni proposte garantiscono il rispetto del pareggio finanziario di tutti gli equilibri di Bilancio, così come disposto dall'art.193 c.1 del D.lgs 267/2000

Come da allegato "A" della proposta suddetta, si evidenziano le variazioni indicate, come segue:

ISTITUIRE IL CAPITOLO DI SPESA		
Capitolo 13370 cod. 20.03.1.110	Fondo Garanzia Debiti Commerciali	€ 5.177,62
DCURTARE IL CAPITOLO DI SPESA		
Capitolo 5126 cod. 09.04.1.103	Spese per la rete idrica e fognante	€ 5.177,62

**esprime parere favorevole**

alla proposta di deliberazione G.M., con oggetto: "Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 anno 2024, ai sensi del punto 862 della Legge 145/2018 modificato con a'art.9 comma 2 del D.L. 06.11.2021 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 29.12.2021 n.233"

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 15.55, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia al Sig. Sindaco, al Sig. Presidente del Consiglio comunale, al Sig. Segretario comunale ed al Servizio finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

**IL REVISORE UNICO**

Dr. Basilio Antonino Scaturro

Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to: MILIOTO GAETANO

IL PRESIDENTE  
F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO  
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 28-02-2024 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28/02/2024
- 1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:
- 2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: MICHELE GIUFFRIDA

---

È copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro, .....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE